

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5537 del 02/12/2019
Oggetto	PROC. MO19T0007. BERGONZINI ACHILLE. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PANARO NEL COMUNE DI BONDENO (FE) CON UN CAPANNO IN MURATURA E UN'AREA CORTILIVA. L.R. N. 7/2004.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5683 del 28/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno due DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MO19T0007. BERGONZINI ACHILLE. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PANARO NEL COMUNE DI BONDENO (FE) CON UN CAPANNO IN MURATURA E UN'AREA CORTILIVA. L.R. N. 7/2004.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Dato atto che in data 12/02/2019 Bergonzini Achille, C.F. BRGCLL53B26A965S, ha presentato al S.A.C. di Modena una domanda di concessione per l'occupazione di un terreno demaniale in sponda destra del fiume Panaro, identificato catastalmente al foglio 62 mappali 28 e 100 del comune di Bondeno (FE), per un bilancione da pesca, così come di seguito costituito:

- un capanno da pesca in laterizio di mq. 58,11;
- un'area cortiliva di mq 61,02;
- n. 4 pali;
- una bilancia da pesca, costituita da rete in maglie di nylon di mq. 225,00;

Assunto che il terreno demaniale oggetto di richiesta di concessione è situato in zona SIC-ZPS IT4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico;

Acquisita in data 24/05/2019 da parte del Servizio aree protette foreste e sviluppo della Montagna la notifica che:

- dalla procedura di Valutazione di incidenza si evince che la concessione in oggetto non determina incidenza negativa significativa sul Sito di importanza comunitaria interessato;

- l'esito della pre-valutazione di incidenza è positivo, in quanto la concessione è compatibile con la corretta gestione del sito della Rete Natura 2000, a condizione che sia rispettata la prescrizione di non danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco;

Ricevuto in data 11/06/2019 il parere positivo sotto il profilo idraulico dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) – Ufficio di Ferrara, unitamente al disciplinare tecnico contenente le prescrizioni e le condizioni a cui il Concessionario si deve attenere per tutta la durata della concessione, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria;

Ricevuta in data 26/09/2019 la comunicazione del Richiedente della variazione della destinazione di utilizzo del bene demaniale, non più adibito all'attività di pesca, ma al solo mantenimento del capanno presente di mq. 58,11 e dell'area cortiliva di mq. 61,02, senza la presenza della bilancia da pesca e dei pali di sostegno dichiarati nell'istanza di concessione;

Ritenuto che, nonostante la variante all'utilizzo dell'area demaniale, ai fini del rilascio della concessione i pareri e le relative prescrizioni rilasciati dal Servizio aree protette foreste e sviluppo della Montagna e dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) – Ufficio di Ferrara, sono da considerarsi validi;

Considerato che la richiesta di concessione è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione del bacino, come si evince dai sopraccitati pareri;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 120 del 17/04/2019, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato che il Richiedente ha versato in data 25/11/2019 i seguenti importi:

- € 27,45 per il canone dell'anno 2019;
- € 250,00 per il deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
- l'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, a Bergonzini Achille, C.F. BRGCLL53B26A965S, la concessione per l'occupazione di un terreno demaniale in sponda destra del fiume Panaro, identificato catastalmente al foglio 62 mappali 28 e 100 del comune di Bondeno (FE), per un capanno in muratura di mq. 58,11 e un'area cortiliva di mq. 61,02, codice di procedimento MO19T0007;

b) di precisare che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

c) di approvare il disciplinare, firmato dal Concessionario in data 22/11/2019 ed allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

d) di ritenere valide, nonostante la variazione della destinazione di utilizzo dell'area demaniale intercorsa in sede di istruttoria, le prescrizioni riportate nel disciplinare tecnico rilasciato dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) – Ufficio di Ferrara, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria;

e) di disporre che la concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del disciplinare di concessione e del suddetto disciplinare tecnico;

f) di stabilire che la concessione è assentita fino al 31/12/2030, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

g) di attestare che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;

h) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

i) di notificare al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

j) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

Proc. MO19T0007

Concessionario: Bergonzini Achille, C.F. BRGCLL53B26A965S

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda destra del fiume Panaro, identificata catastalmente al foglio 62 mappali 28 e 100 del comune di Bondeno (FE), con un capanno in muratura di mq. 58,11 e un'area cortiliva di mq. 61,02.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata fino al **31/12/2030**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 La L.R. n. 2/2015, all'art. 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone, con decorrenza dal 31 gennaio, è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

3.2 L'importo del canone per i mesi di validità del provvedimento concessorio nell'anno 2019 è di € **27,45**, pari a due dodicesimi del valore del canone annuo di € 164,70.

3.3 Il Concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

3.4 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € **250,00**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

3.5 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte degli ex Concessionario.

3.6 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il Concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Sono a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.3 Il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.5 Come prescritto nella pre-valutazione di incidenza, rilasciata dal Servizio aree protette foreste e sviluppo della montagna, il Concessionario è tenuto a non danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco.

4.6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare, inclusi cambiamenti nella destinazione d'uso dell'area concessa, ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal Concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6- RINNOVO, RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della sua validità, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dall'Agenzia. Se il ripristino non viene attuato nei termini indicati, l'Agenzia stessa provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

6.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.4 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub concessione a terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.